



COMUNE DI VILLAURBANA

Provincia di Oristano

AREA TECNICA

Via Roma 24. - C.A.P. 09080 Tel. 0783/44104 – 44636 C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955
e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it - PEC: tecnico@pec.comune.villaurbana.or.it

BANDO PUBBLICO DI GARA TELEMATICA E DISCIPLINARE PROCEDURA APERTA

GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI: "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VILLAURBANA-MOGORELLA – DGR 18/85 DEL 10.06.2022 -L.R. 17/21", CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 107 COMMA 3 e 108 DEL D.LGS. 36/2023.

**CIG B8DBC0BBBF;
CUP D87H22002690006;
CUI L00071740955202300002.**

Sommario

PREMESSE.....	3
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	3
2) OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO	3
3) TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	4
4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	5
4.1 DOTAZIONI TECNICHE	5
4.2 IDENTIFICAZIONE	6
5) SOGGETTI AMMESSI	6
6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
7) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
8) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
8.1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	10
8.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE	10
9) REQUISITI DI ESECUZIONE	11
10) AVVALIMENTO.....	12
11) SUBAPPALTO	13
12) SOPRALLUOGO	13
13) GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA	13
14) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
15) MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE.....	15
16) CONTENUTO DELL'OFFERTA.....	15
16.1) Busta amministrativa	15
16.2) Busta economica.....	16
17) SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	17
19) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	17
20) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO.....	18
21) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	20
22) MODALITÀ DI ESECUZIONE	20
23) CONSEGNA E TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	20
24) REVISIONE PREZZI.....	20
25) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
26) CODICE DI COMPORTAMENTO	20
27) ACCESSO AGLI ATTI.....	21
28) DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE	21
29) ALTRE INFORMAZIONI	21
30) INFORMATIVA PRIVACY.....	21

PREMESSE

Premesso che:

in riferimento all'intervento di cui all'oggetto è intendimento di questa Stazione Appaltante procedere all'espletamento di apposita procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito, anche solo "Codice") sulla piattaforma telematica di digitalizzazione Sardegna CAT e finalizzata all'affidamento dei lavori denominati: **"PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VILLAURBANA-MOGORELLA – DGR 18/85 DEL 10.06.2022 - L.R. 17/21"**, nel Comune di Villaurbana con applicazione del prezzo più basso, con inversione procedimentale ai sensi degli artt. 107 comma 3 e 108 del D.LGS. 36/2023.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice, è il prezzo più basso.

La Stazione Appaltante ricorre alla procedura di gara aperta, pur essendo di importo inferiore alla soglia comunitaria, con applicazione dell'inversione procedimentale.

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del **Metodo A** dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica e il RUP della procedura valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in esecuzione della propria determinazione n. 220 del 13.08.2025

AVVISA

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ente: COMUNE DI VILLAURBANA

Indirizzo: Via Roma 24 Villaurbana

Internet: www.comune.villaurbana.or.it

Informazioni amministrative: tel. 078344104

Informazioni tecniche: 078344104

Informazioni per iscritto: tecnico@comune.villaurbana.or.it

2) OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

1. **Luogo di esecuzione:** Comune di Villaurbana
2. **Fonte di finanziamento:** Fondi regionali - DGR 18/85 DEL 10.06.2022 -L.R. 17/21 e di bilancio comunale
3. **Tipo di appalto:** Lavori
4. **Procedura:** procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 con applicazione del prezzo più basso con inversione procedimentale ai sensi degli artt. 71, 107 comma 3 e 108 del D.lgs 36/2023.
5. **Oggetto del lavoro:** **"PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE VILLAURBANA-MOGORELLA – DGR 18/85 DEL 10.06.2022 - L.R. 17/21"**. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento al progetto esecutivo allegato alla presente procedura.
6. **Obiettivi intervento:** migliorare la viabilità interessata con un basso impatto ambientale, migliorarne la percorribilità riducendo notevolmente i tempi di percorrenza e migliorando i trasferimenti nonché aumentando la sicurezza globale della strada;
7. **Codice CPV**-principale: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale.

8. **Importo appalto a base d'asta: € 227.500,00** (di cui € 225.904,89 per lavori, di cui € 11.518,70 costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, calcolati sulla base del Contratto collettivo **Edilizia**, ed € 1.595,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Durata dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

9. **Luogo di esecuzione dell'appalto:** NUTS ITG28 – Comune di Villaurbana ISTAT 095072

10. **Suddivisione in lotti:** NO

11. **Presentazione di Varianti:** SI ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e art 1.8 del capitolato d'appalto;

12. **Categoria dei lavori :**

Categoria	Classe	Importo	Percentuale	Prevalente	Subappaltabile
OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	I	€ 227.500,00	100%	SI	SI Vd. paragrafo "11 Subappalto" del presente disciplinare

13. **Forma del Contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

14. **DURC DI CONGRUITÀ** - rispetto dell'incidenza della manodopera per lo specifico presente intervento necessario ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021 – Sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (c.d. DURC DI CONGRUITÀ) per i controlli previsti dall'art. 8 comma 10-bis della Legge n. 120/2020;

15. **Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023:** Ing. Laura Carta- Responsabile del servizio tecnico email: tecnico@comune.villaurbana.or.it.

16. **Controversie:** Tribunale Amministrativo Regionale TAR Sardegna.

17. **Comunicazioni:** ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, o 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 innanzi al TAR.

3) TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 10:00 del 02.12.2025

Apertura offerte: ore 09:00 del 04.12.2025

Lingua: Italiano

Modalità di presentazione delle offerte: Piattaforma telematica di negoziazione della Regione Sardegna Sardegna CAT – Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dal manuale di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

4.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel manuale che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

4.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta, è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

5) SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1 lettera l dell'allegato I.1, e art. 65 del D.lgs. 36/2023, in forma singola o associata di cui alle disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'accordo quadro.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di **esclusione** automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire **causa di esclusione** ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2-bis e dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

8) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art.6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti articoli.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando e disciplinare.

La verifica del rispetto dell'incidenza della manodopera per lo specifico presente intervento necessario ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021 – Sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (c.d. DURC DI CONGRUITÀ).

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di

forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Si precisa che nella dichiarazione devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 dovranno essere rese attraverso DGUE da:

- il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

8.1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. **La società dovrà risultare "ATTIVA"**.

Solo per le società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Dichiarazione del possesso dell'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura di competenza (o comunque di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura di competenza), per eseguire le lavorazioni in OG3.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

Il concorrente dimostra di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie o classifiche:

- Categoria SOA **OG3 Classe I (o superiore)**
- rispetto dell'incidenza della manodopera per lo specifico presente intervento necessario ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021 – Sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (c.d. DURC DI CONGRUITÀ) per i controlli previsti dall'art. 8 comma 10-bis della Legge n. 120/2020.

La qualificazione nella categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere posseduti:

- In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.
- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9) REQUISITI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 lett. b) del Codice l'aggiudicatario, in sede di esecuzione del servizio, è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 2.8, oppure di un altro contratto nazionale e territoriale di settore che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai fini della valutazione di equivalenza si procederà secondo quanto previsto nell'Allegato I.01 – Contratti collettivi al codice come modificato con il D.lgs. 209/2023.

Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 57 comma 2 e dell'art. 113 del Codice, l'operatore dovrà rispettare, in fase di esecuzione del contratto, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al "Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 09/12/2020", pubblicato nella G.U. del 04/01/2021, n. 2 e trasmettere la relazione CAM, quale documento tecnico che attesta il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) come dalla normativa aggiornata dal D.M. 11 settembre 2025, che ha modificato il D.M. 5 agosto 2024, introducendo un obbligo di coerenza, sostenibilità ambientale e principi di economia circolare per le gare d'appalto.

10) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art.6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11) SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo e del capitolato speciale d'appalto.

12) SOPRALLUOGO

Non previsto.

13) GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari ad € 4.550,00, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza.

Tale garanzia dovrà essere intestata al Comune di Villaurbana.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante fideiussione e può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp/

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie/>.

Riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023:

- riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 c.3;
- riduzione fino al 20%, cumulabile con le riduzioni di cui lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni sottoindicate:

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia	Ultima versione	Tipologia	Certificazione valida ai fini della ulteriore riduzione della garanzia
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	Processo	SI
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo	SI
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo	SI
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo	SI
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	SI
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	SI

Inoltre, si ritiene di richiedere, con riferimento a quanto disposto dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023, la **garanzia definitiva** per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 10% dell'importo contrattuale.

14) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo pari ad **€ 18,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e in vigore dal 1° gennaio 2024 secondo le modalità di previste dalla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata come pubblicata sul sito ANAC "Gestione contributi di gara" al seguente link <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+598+del+30+dicembre+2024.pdf/e5d83c0a-0b68-ad16-942f-61ab605180ad?t=1744105733607>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la Stazione Appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

15) MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Il criterio di selezione dell'offerta è quello del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 108 c. 3 D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023 l'operatore deve indicare **a pena di esclusione** i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il costo della manodopera.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

16) CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma Sardegna CAT, sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica secondo le indicazioni contenute nel portale regionale CAT **entro e non oltre le ore 10:00 del 03.12.2025** a pena di irricevibilità.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel paragrafo dedicato.

L'offerta firmata digitalmente costituita dalle due sezioni "Busta Amministrativa" e "Busta Economica" dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

16.1) Busta amministrativa

- Richiesta di partecipazione del concorrente, redatta preferibilmente secondo il modello A, con l'indicazione dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 100 del Dlgs. 36/2023 sottoscritta dal concorrente che partecipa in forma singola;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila - *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti*, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio (ciascun direttore tecnico, socio, amministratore ecc. dovrà inserire la dichiarazione personale). La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso il concorrente allega alla domanda copia della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
- Patto di integrità;
- Codice di comportamento;
- Ricevuta versamento contributo ANAC
- Garanzia provvisoria
- Modulo di dichiarazione "*Titolare effettivo*"
- Documento di gara unico europeo (DGUE): dovrà essere compilato dal concorrente. Inoltre dovrà essere compilato per ciascuna ausiliaria dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- 1B-Schema-dichiarazione-assenza-conflitto-interessi-OE;
- Allegato B - Dichiarazione personale;
- Allegato C - Dichiarazione cessati;
- Certificazione SOA.
- Documentazione in caso di avvalimento: DGUE a firma dell'ausiliaria, la dichiarazione di avvalimento, contratto di avvalimento;

- Documentazione per soggetti associati;
- (eventuale, per gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Eventuale ulteriore documentazione a corredo.

16.2) Busta economica

Nell'apposita sezione, dovrà essere inserita in piattaforma l'offerta economica, **a pena di esclusione** da compilarsi anche mediante il modulo offerta economica.

17) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente un congruo termine di **n. 7 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Possono sempre essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

Nel caso specifico l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato di **n. 7 giorni**.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice.

19) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 04.12.2025, alle ore 9:00.

La Piattaforma di negoziazione SardegnaCat consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma di negoziazione SardegnaCat garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 5 (cinque).

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e della documentazione amministrativa oggetto di esclusione automatica, ai sensi del Codice.

Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti.

Pertanto ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, il Servizio tecnico esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Si richiama il comunicato e manuale sulla Piattaforma Sardegna CAT: Istruzioni per la gestione del processo di valutazione con inversione procedimentale - che riporta quanto segue *"Tra le novità introdotte dal decreto, con riflesso sulla piattaforma Sardegna CAT, due modifiche incidono rispettivamente sulla gestione delle offerte anomale e alla così detta inversione procedimentale (art. 133 comma 8 D.lgs 50/2016): tale novità, con alcune accortezze, è già attuabile in Piattaforma Sardegna CAT. È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative. Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile cliccando sull'apposita sezione, accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi."*

Pertanto, il Servizio procederà nel seguente ordine:

- a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- all'apertura della Busta A, contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.
- alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta A "Busta di qualifica" al fine di stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara;
- all'applicazione, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, dell'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice e dell'art. 11 "Soccorso istruttorio" del presente disciplinare di gara;
- all'ammissione o eventuale esclusione degli operatori economici alla successiva fase di gara. In caso di esclusione verrà poi adottato un formale provvedimento di esclusione che sarà successivamente comunicato all'operatore interessato;
- all'apertura delle buste B "Busta economica" contenenti le offerte economiche;
- all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice, offline la piattaforma;
- all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 del Codice, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- all'individuazione del 1^ migliore offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;
- alla verifica e all'analisi della documentazione presente nella busta A volta alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta, e relativa ai requisiti del migliore offerente;
- all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
- all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti, come previsto dall'art. 107 comma 3 del Codice.

20) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

La seduta pubblica di apertura delle offerte in sessione telematica avrà luogo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Villaurbana sito al II piano del Municipio in Via Roma 24 Villaurbana alle ore 09:00 del giorno 04.12.2025.

Possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Le eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta provvederà all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta definitiva l'aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto avverrà nei termini previsti dal D.lgs.36/2023 art. 17 comma 7 nelle modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023. I concorrenti dovranno impegnarsi ad accettare la presa in consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della sottoscrizione del contratto.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Il RUP della procedura richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Successivamente alla ricezione delle giustificazioni, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento inoltra le stesse al RUP della procedura.

Il RUP della procedura, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora:

- il RUP della procedura attesti la congruità dell'offerta, procede con la proposta di aggiudicazione e avvia le verifiche sul possesso dei requisiti;
- il RUP della procedura ritenga non congrua l'offerta, esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'aggiudicazione è disposta dal RUP all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. L'impegno di spesa relativo all'aggiudicazione viene successivamente assunto dal RUP della procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'**esclusione**, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente, si procede con la proposta di aggiudicazione al secondo graduato nonché alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP della procedura può avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

21) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% dell'importo [contrattuale](#).

22) MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti sulla base del "*Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche – Sardegna*", edizione 2024.

23) CONSEGNA E TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

I tempi di esecuzione sono stabiliti in 60 giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 e/o dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 (rif. Art. 1.8 del CSA).

24) REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, in caso di variazioni del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

25) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'accordo quadro comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori il Comune procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Villaurbana e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune.

27) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 (come previsto dall'art. 225 comma 2 del Codice) e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando apposita istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it.

Le istanze pervenute tramite la Piattaforma Sardegna CAT dovranno essere rinviate all'indirizzo PEC suindicato.

28) DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29) ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che:

- Tutta la documentazione dovrà essere allegata all'interno del portale Sardegna CAT.
- in caso di parità di offerte, l'amministrazione potrà procedere, a suo giudizio insindacabile, alla individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.
- Nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenuti presenti i seguenti obblighi ai quali l'operatore economico aggiudicatario, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, dovrà ottemperare:
 - costituire la garanzia (cauzione) definitiva;
 - stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori;
 - produrre ogni altra documentazione di rito;
 - produrre copia del piano operativo di sicurezza;
 - dichiarare aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

Il progetto definitivo-esecutivo è disponibile nella sezione allegati.

30) INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Villaurbana, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa i partecipanti nella loro qualità di interessati, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura e del successivo affidamento.

La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di Villaurbana .

Il Responsabile della Protezione dei dati per il Comune di Villaurbana è l'Avv. Ivan Orrù, referente della Società Nicola Zuddas S.r.l. tel. Telefono : 070370280; PEC : privacy@pec.comune.it;

Con la sottoscrizione dell'offerta, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto l'appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(firmato digitalmente)
Ing. Laura Carta